

Obbligo di conservazione di documenti da parte del medico

Versione di marzo 2021

Contenuto

1	Punto di partenza	3
<hr/>		
2	Conseguenze del nuovo articolo del Codice delle Obligazioni	3
<hr/>		
3	Conservazione dei documenti riguardanti la salute del paziente	4
	3.1 Codice delle obbligazioni	4
	3.2 Legge sulla protezione dei dati (LPD)	4
	3.3 Legge(i) sanitaria(e) cantonale(i)	4
	3.4 Norme professionali FMH	4
<hr/>		
4	Conservazione della nota d'onorario e delle ricevute	5
<hr/>		
5	Conservazione dei documenti relativi al diritto del lavoro	5
<hr/>		
6	Conclusione	5
<hr/>		

1 Punto di partenza

Fino alla modifica del termine di prescrizione per pretese di risarcimento o torto morale da lesioni corporali effettuate in violazione di un contratto, il Codice delle obbligazioni prevedeva un termine di prescrizione assoluto di 10 anni. A seguito della revisione dell'art. 128a CO, il termine di prescrizione assoluto è ora passato a 20 anni. Dato che nell'ambito di una causa che abbia per oggetto un possibile errore nell'informare il paziente l'onere della prova incombe al medico, in futuro le cartelle cliniche dovranno essere conservate per 20 anni. Solo in questo modo il medico è sufficientemente protetto rispetto a una vertenza che dovesse riguardare l'obbligo di informazione. Si aggiunge che ogni compagnia assicurativa che offre un'assicurazione di responsabilità civile della durata di più di 20 anni, impegnerà il medico contrattualmente a un obbligo di conservazione della cartella clinica esteso all'intera durata del termine di prescrizione. Questa situazione ha generato incertezze e anche dubbi riguardo al termine di conservazione degli atti negli studi medici, soprattutto poiché anche le leggi sanitarie (cantionali) sono in parte già state parzialmente modificate e anche la FMH ha sottoposto a revisione il proprio codice deontologico.

Nuovo Art. 128a Codice delle obbligazioni

L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'entrata in vigore comporta delle conseguenze per i medici, in particolare per quanto concerne l'obbligo di conservazione delle cartelle cliniche e per quanto concerne la copertura addizionale dopo cessazione dell'attività professionale indipendente. Anche la FMH raccomanda ora di conservare le cartelle cliniche per 20 anni e di stipulare polizze assicurative con una copertura addizionale di 20 anni.

2 Conseguenze del nuovo articolo del Codice delle Obbligazioni

La conseguenza principale derivante dalla modifica del termine di prescrizione consiste nel fatto che d'ora in poi i medici potranno essere citati in giudizio per un periodo di vent'anni a decorrere dal trattamento / intervento. Il termine di prescrizione può venir interrotto da un'esecuzione o da un'azione civile. Spesso le assicurazioni pretendono una cosiddetta dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, in modo da evitare di dover avviare un'esecuzione o introdurre un'azione civile per interrompere la prescrizione. Non si può però da questo derivare necessariamente che i medici dovranno d'ora in poi conservare per vent'anni tutti i documenti.

Nell'ottica del diritto civile i medici devono farsi carico per un periodo di vent'anni del rischio di mancata prova del fatto che non è stata commessa nessuna lesione corporale derivante da colpa contrattuale. Chi non è più in possesso dei documenti corre il rischio di non poter provare che tutto quanto intrapreso era «medicalmente corretto» e che un obbligo di risarcimento o di riparazione non è quindi fondato (ossia, che la relativa domanda venga respinta).

3 Conservazione dei documenti riguardanti la salute del paziente

Dall'1.1.2020

3.1 Codice delle obbligazioni

I medici sono tenuti a conservare tutti i documenti medici – vale a dire in generale la cartella clinica, le immagini, le informazioni documentate, i consensi del/ della paziente, gli elenchi dei medicinali, ecc. – per un periodo di vent'anni. L'archiviazione fisica e quella elettronica sono equivalenti, fermo restando che in rare eccezioni il tribunale può richiedere gli originali, questo ad esempio per i consensi firmati dei/ delle pazienti.

3.2 Legge sulla protezione dei dati (LPD)

La Legge sulla protezione dei dati non prevede nessun termine di conservazione specifico. Dal principio di proporzionalità deriva che i dati di cui non si ha più bisogno devono essere distrutti. La prassi adotta, quale regola generale, un termine di vent'anni. In singoli casi può tuttavia essere applicato un termine di conservazione più breve o più lungo.

3.3 Legge(i) sanitaria(e) cantonale(i)

Le leggi sanitarie cantonali hanno, riguardo alla conservazione dei documenti, strutture e contenuti tra loro diversi. Le revisioni attualmente in corso tendono a introdurre termini di conservazione di 20 anni. Simili disposizioni si applicano a tutti i professionisti nell'ambito di applicazione di ogni specifica legge sanitaria.

3.4 Norme professionali FMH

Le norme professionali della FMH, che si applicano a tutti i membri FMH, prevedono un termine di conservazione di 20 anni (art. 12 cpv. 2).

4 Conservazione della nota d'onorario e delle ricevute

Secondo l'Ordinanza sui libri di commercio (Olc) vige un obbligo di conservazione di 10 anni per i documenti contabili rilevanti dal punto di vista finanziario e per la relativa corrispondenza commerciale che concerne in particolare i documenti finanziari del personale (ad es. pagamento dei salari, assicurazioni sociali) e dei clienti (ad es. gestione debitori). Alle persone giuridiche, a dipendenza del cantone, possono risultare applicabili anche termini più lunghi. Anche se le fatture del medico includono dati medici, si deve necessariamente ritenere che ogni singolo medico debba tenere una cartella clinica. Le note d'onorario rientrano nei documenti rilevanti per la salute.

5 Conservazione dei documenti relativi al diritto del lavoro

Secondo l'art. 73 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) vige un obbligo di conservazione di 5 anni, segnatamente per i documenti riferiti ai dati personali, al tipo di attività, all'entrata e all'uscita dal servizio, alla durata del lavoro / delle pause / del riposo nonché ai supplementi salariali e alle inchieste mediche.

6 Conclusione

La conservazione per un periodo di almeno vent'anni dei documenti di rilievo per la salute dei pazienti comporta dei vantaggi. A dipendenza del sistema di fatturazione, la Cassa dei Medici propone questo termine di conservazione. Alle fatture o alla documentazione contabile rimane invece applicabile un termine di 10 anni.

Ä K **ÄRZTEKASSE**
CAISSE DES MÉDECINS
C M **CASSA DEI MEDICI**

Cassa dei Medici · Società cooperativa · Direzione
In der Luberzen 1 · Casella postale · 8902 Urdorf · Tel. 044 436 16 16 · Fax 044 436 17 60
www.cassa-dei-medici.ch · direktion@aerztekasse.ch